



Messaggio municipale

No. 014

Risoluzione municipale n. 380/2016

Collina d'Oro,

16 agosto 2016

Concernente l'approvazione della convenzione di Polizia tra il Comune polo di Lugano e i Comuni sede di Agno, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Lamone, Massagno e Paradiso

On. Signor Presidente,
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali,

con il presente Messaggio e in linea con le disposizioni di Legge, sottoponiamo per vostro esame e approvazione la convenzione di Polizia che regola i rapporti di collaborazione tra la Polizia polo della Città di Lugano e le sette Polizie strutturate della Regione di Polizia comunale III del Luganese.


1. INTRODUZIONE

Con l'entrata in vigore, lo scorso 1. settembre 2015, della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) e del relativo Regolamento di applicazione (RLCPol), tutti i Comuni ticinesi devono poter disporre di un servizio di Polizia, attraverso un proprio Corpo di Polizia di almeno 6 agenti, (Corpo di Polizia strutturato), convenzionandosi con un Comune che già ne dispone, o convenzionandosi con il Polo della rispettiva regione.

Oltre al Comune Polo (Lugano), a suo tempo si costituiscono quindi, per mezzo di accordi (convenzioni) tra i diversi Comuni della Regione di Polizia comunale III del Luganese, sette Corpi di Polizia strutturati, con i corrispondenti Comuni sede.

a) LA REGIONE DI POLIZIA III

Con l'entrata in vigore della LCPol, la Regione III del luganese si è quindi così strutturata:



La composizione dei comprensori comunali è la seguente:

Corpi di Polizia comunale (8)	Comuni (47)
1 Lugano	1 Lugano
	2 Muzzano
	3 Sorengo
2 Ceresio Sud	1 Paradiso
	2 Melide
	3 Morcote
	4 Vico Morcote
3 Collina d'Oro	1 Collina d'Oro
	2 Grancia
4 Malcantone Ovest	1 Casiano
	2 Bedigliora
	3 Croglia
	4 Curio
	5 Novaggio
	6 Ponte Tresa
	7 Pura
	8 Astano
	9 Migliegla
	10 Monteggio
	11 Sessa
	12 Magliaso
5 Malcantone Est	1 Agno
	2 Aranno
	3 Cademario
	4 Neggio
	5 Vernate
	6 Alto Malcantone
	7 Bioggio
	8 Gravesano
	9 Manno
6 Veduggio	1 Lamone
	2 Mezzovico-Vira
	3 Torricella-Taverne
	4 Isone
	5 Monteceneri
	6 Bedano
	7 Cadempino
7 Ceresio Nord	1 Massagno
	2 Origgio
	3 Canobbio
	4 Porza
	5 Savosa
	6 Vezia
8 Torre di Redde	1 Capriasca
	2 Ponte Capriasca
	3 Comano
	4 Cureglia

In termini di effettivi di Polizia (solo agenti di Polizia operativi, esclusi cioè gli assistenti di Polizia, gli ausiliari rispettivamente gli agenti occupati in settori amministrativi), la nuova organizzazione permette oggi, grazie al coordinamento del Polo, di gestire in modo ottimale, razionale e soprattutto condiviso, più di 180 agenti operativi e meglio attraverso due organi decisionali, a livello sia strategico che operativo; un'unica Centrale Operativa (CEOP) operante sulle 24 ore; rispettivamente un'unica piattaforma di comunicazione radio (Polycom), che laddove necessario permette il collegamento di tutti i partner della sicurezza in Ticino.

b) ATTUALE CONVENZIONE

Il numero di Corpi di Polizia, rispettivamente la complessità della regione ha reso, come detto, necessario garantire un efficace sistema di coordinamento dei vari Corpi di Polizia, al fine di assicurare una condotta ed una copertura di Polizia ottimale, condivisa su scala regionale. Si è trattato, quindi, di stabilire un'organizzazione razionale e chiara nelle sue linee di comando, di regolare le modalità d'intervento extra territoriali e la collaborazione tra Polizie della regione, rispettivamente di regolare gli aspetti finanziari relativi ai diversi flussi finanziari e in particolare i contributi versati dai Comuni sede al Comune polo, per i servizi prestati da quest'ultimo nell'ambito del dispositivo regionale.

Considerati i tempi politici per l'approvazione di un'eventuale convenzione da parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni della Regione, rispettivamente la necessità di poter essere operativi già dal 1. settembre 2015, l'organo politico-strategico della Regione (Conferenza regionale consultiva sulla sicurezza-Regione III) formato cioè, oltre che dal Capo Dicastero del Comune Polo, anche da quelli dei Comuni Sede, ha approvato il 27 agosto 2015 una convenzione transitoria della durata di un anno (scadenza 31.12.2016), di esclusiva competenza dei rispettivi

Esecutivi. La Convenzione fu quindi sottoscritta dai Municipi del Comune Polo di Lugano e dai Comuni Sede di Agno, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Lamone, Massagno e Paradiso, in attesa dell'elaborazione di quella definitiva (oggetto del presente MM) che potesse cioè considerare, oltre che l'esperienza nel frattempo acquisita, anche una verifica di dettaglio sulle spese generate dal coordinamento, dalla condotta e dal controllo del dispositivo regionale. Quest'ultima convenzione, avendo una durata superiore ai due anni e prevedendo oneri finanziari per i singoli Comuni Sede, che vanno oltre le competenze dei relativi Municipi, necessita ora di essere sottoposta per approvazione anche ai rispettivi organi Legislativi, come già avevamo preannunciato nella seduta di Consiglio comunale del 21 settembre 2015, in risposta all'interpellanza del Gruppo Popolare Democratico.

c) VANTAGGI

La convenzione transitoria, oltre ad aver consentito l'avvio della nuova realtà di Polizia regionale nei termini legali previsti dalla Legge (LCPol), ha dato la possibilità (ai Municipi ed ai Comandi Polizia) sia di maturare importanti quanto necessarie esperienze nel campo dell'organizzazione regionale, della collaborazione e del coordinamento operativo, sia di ottenere le sperate conferme circa i vantaggi di una collaborazione allargata rispettivamente una copertura di Polizia ottimale e continuata su scala regionale.

A titolo d'esempio giova forse qui ricordare come dal 1. settembre 2015, ognuno dei 47 Comuni facenti parte della Regione III, può infatti contare su un servizio di Polizia comunale presente 24 ore su 24, garantito non più parzialmente solo dalla propria Polizia strutturata di riferimento, che non ha risorse sufficienti per essere sempre presente, bensì anche da quella del Polo e in parte anche dalle altre Polizie strutturate.

d) CONVENZIONE DEFINITIVA

Grazie alle ricordate esperienze e dopo i necessari approfondimenti ed adattamenti del caso, condivisi sia in seno all'organo operativo (Consiglio regionale dei Comandanti – Regio III) che in quello politico-strategico (Conferenza consultiva regionale - Regio III), quest'ultimo, nella sua seduta dello scorso 9 marzo, ha approvato anche il testo della nuova Convenzione. Con questo Messaggio, quindi, il Municipio è lieto di proporre all'onorando Consiglio comunale, un documento definitivo, la cui completezza ed attualità permette di regolare in modo ottimale, sia le necessità operative delle forze di Polizia coinvolte, sia le necessità di carattere amministrativo e finanziario derivanti dalla sua applicazione, a tutto vantaggio del grado di sicurezza così garantito su tutto il territorio regionale.

Dopo l'approvazione della Convenzione da parte di tutti i Consigli Comunali coinvolti, la Convenzione dovrà obbligatoriamente essere sottoposta alla ratifica del Consiglio di Stato, il quale è competente per l'esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale delle prestazioni offerte e dei costi (art. 4 LCPol).

2. RIPARTIZIONE COSTI A CARICO DEI COMUNI

Ai Comuni firmatari della Convenzione sono imputati i costi per oneri supplementari di coordinamento e di condotta, secondo quanto previsto dall'art. 17 della Convenzione e i costi per oneri supplementari della Centrale operativa (CEOP) secondo quanto previsto dall'art. 18 della Convenzione.

Il calcolo di riparto tiene conto della popolazione residente permanente e i gradi di copertura territoriale basati sulle zone del Piano Direttore cantonale.

Il costo totale annuo a carico del nostro Comune è di fr. 16'314.73.

3. CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

La Convenzione ha l'obiettivo di regolare tutti gli aspetti relativi a:

- competenze di coordinamento e di condotta (in particolare tramite la Conferenza sulla sicurezza e il Consiglio dei Comandanti)
- modalità operative (competenze extra territoriali, compiti di Polizia, collegamenti, copertura 24 ore, rimozione veicoli, servizi di mantenimento dell'ordine)
- procedure di contravvenzione extra territoriali (competenze e incasso multe)
- coordinamento centralizzato dei servizi di Polizia centralizzati (centrale operativa, formazione, ecc.)
- contributi finanziari per oneri supplementari (coordinamento e condotta, centrale operativa, copertura territoriale, altri servizi reciproci)
- responsabilità civile, durata e contenzioso.

Qui di seguito, viene riportato un commento dei singoli articoli proposti, ai fini di una migliore e più approfondita comprensione:

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1: Oggetto	Sono elencati, esaustivamente, tutti gli aspetti disciplinati dalla convenzione.
Art. 2: Finalità e principi	Cpv. 1. La finalità è evidente.
	Cpv. 2. I principi di autonomia, di reciprocità e di sussidiarietà, risultano di centrale importanza per costituire una sana interdipendenza tra i Corpi. Si tratta in definitiva di combinare sia gli sforzi individuali, che quelli degli altri Corpi di Polizia, mettendo a frutto i rispettivi talenti, le conoscenze e le capacità per creare, insieme, qualcosa di più grande e più efficace. Per far ciò è necessario, però, che ogni partner possa fare la propria parte in modo corretto ed adeguato, in particolare procedendo all'adeguamento in tempi ragionevoli dei propri effettivi di Polizia. Come specificato sopra, l'obiettivo per ogni Corpo di Polizia resta quello fissato dalla LCPol, ossia di dotarsi di un numero di agenti corrispondente almeno al tasso di agenti per abitanti così definito sulla base del Piano Direttore Cantonale (l'Allegato 2 della convenzione riporta il computo di agenti - obiettivo minimo- per ogni Corpo).
	Cpv. 3. La libertà del lavoro non è messa in discussione. Tuttavia, si tratta di essere coscienti che l'obiettivo della crescita globale degli effettivi di Polizia regionale può essere perseguito solo attraverso il reclutamento di nuove risorse da formare alla Scuola cantonale di Polizia. La ricerca di personale già formato deve pertanto rimanere un'eccezione e meglio, sussidiaria allo sforzo prioritario del reclutamento.

Capitolo II: Competenze di coordinamento e di condotta

Art. 3: Organo di coordinamento dei Comuni	Con la costituzione della <i>Conferenza consultiva regionale- Regione III</i> , viene definito l'organo politico-strategico di coordinamento a livello regionale, analogamente a quanto esistente a livello cantonale (art. 10 LCPol).
Art. 4: Organo di coordinamento delle polizie	Con la costituzione del <i>Consiglio regionale dei Comandanti - Regione III</i> , viene definito l'organo operativo-tattico di coordinamento a livello regionale, analogamente a quanto esistente a livello cantonale (art. 11 LCPol).

Art. 5: Competenze di coordinamento delle polizie	Cpv. 1 e Cpv. 2. Sono state riportate, per esteso, le competenze che gli art. 6 e 12 LCPol attribuiscono alla Polizia polo, rispettivamente al Comandante di questa.
	Cpv. 3. Onde assolvere il nuovo compito che la LCPol ha demandato alle Polizie polo, la Polizia polo di Lugano, vista l'ampiezza e la complessità del territorio regionale rispettivamente, le importanti risorse in uomini e mezzi coinvolte, ha istituito una nuova figura all'interno del proprio organico, preposta a tale competenza, a supporto del Comandante del polo stesso: l'Ufficiale di coordinamento regionale – Regione III. Come ricordato, la sua azione sostiene ed appoggia le attività di condotta che, a seconda dell'importanza e della fattispecie, necessitano dell'intervento diretto del Comandante del polo, dei suoi Ufficiali operativi, del Capo della centrale operativa o dei Capigruppi operativi (es.: pianificazione e organizzazione diretta di operazioni congiunte regionali; condotta d'interventi durante i fuori servizio delle Polizie strutturate; picchetto regionale dell'Ufficiale; ecc.).
Art. 6: Condotta di operazioni e interventi	L'articolo regola in modo esaustivo tutte le competenze di <i>condotta</i> sul terreno, a garanzia di chiarezza e di ordine nel merito delle competenze d'intervento e meglio a dipendenza delle situazioni. L'Ufficiale di picchetto della Polizia polo, diventando Ufficiale di picchetto anche a livello regionale, permette di garantire la presenza costante di una condotta e di un'organizzazione d'intervento esperta e capace, sull'arco delle 24 ore, in particolare in assenza del Corpo di Polizia strutturato di riferimento nel settore d'intervento.

Capitolo III: Modalità operative e d'intervento extra territoriali delle polizie

Art. 7: Competenze extra territoriali delle polizie	Seppure in forma controllate, si pongono le basi giuridiche per permettere un'operatività senza limiti giurisdizionali di tutti gli agenti della regione, indipendentemente dal loro Corpo di appartenenza.
Art. 8: Compiti e funzioni di polizia	Sulla base dell'interdipendenza e della collaborazione tra i Corpi regionali, si assolvono tutti i compiti di Polizia delegati e delegabili alle Polizie comunali. Nell'art. 10, sono poi regolati i dettagli delle presenze minime di servizio.
Art. 9: Collegamenti radio	Dal mese di ottobre del 2015, tutte le Polizie del luganese operano sulla rete radio sicurezza Ticino (Polycom). Inoltre, per la Regione III, la centrale operativa della Polizia polo funge da centrale per tutte le comunicazioni radio regionali.
Art. 10: Copertura dei servizi sulle 24 ore	L'articolo regola nel dettaglio le coperture di servizio minime che le Polizie strutturate sono tenute a garantire. Per fare ciò vengono sfruttate le sinergie e gli abbinamenti del personale tra i diversi corpi. Evidentemente, e a seconda dei rispettivi effettivi, rispettivamente alla crescita di questi, ogni Polizia strutturata può decidere di aumentare tali coperture minime.
	Cpv. 6. La Polizia polo, garantendo la copertura operativa sia attiva che sussidiaria sull'arco delle 24 ore, ed in particolare durante gli orari di assenza dei rispettivi Corpi di Polizia strutturati, copre ben il 35% della fascia temporale lasciata scoperta da questi ultimi.
Art. 11: Rimozione di veicoli	L'articolo è di per sé esplicativo.
Art. 12: Servizi di mantenimento dell'ordine (MO)	L'obbligo per il personale di Polizia di prestare servizio nella forma del mantenimento dell'ordine risponde al bisogno, vieppiù manifesto, di disporre ingenti risorse di Polizia per fronteggiare i problemi d'ordine pubblico derivanti dal comportamento delle masse. L'obbligatorietà qui convenuta anticipa un Regolamento cantonale ora in fase di elaborazione e a cui quindi l'articolo rimanda in maniera vincolante. È, quindi, durante questi servizi che le Polizie strutturate hanno modo di contraccambiare (nell'ambito della reciprocità) le prestazioni svolte dalla Polizia polo con la copertura del territorio regionale durante l'assenza delle Polizie strutturate.

Capitolo IV: Procedure di contravvenzione extra territoriali

Art. 13: Procedure di contravvenzione	Con quest'articolo, è chiaramente disciplinato il comportamento che gli agenti devono mantenere nei confronti delle procedure di contravvenzione al di fuori della propria giurisdizione. Si vogliono evitare, con buona ragione, procedure contravvenzionali fuori controllo, fatte salve le dovute eccezioni.
Art. 14: Competenze d'incasso	L'articolo non necessita di ulteriori chiarimenti.

Capitolo V: Servizi di Polizia regionale centralizzati

Art. 15: Prestazione della Centrale operativa (CEOP)	La CEOP rappresenta il centro nevralgico di tutte le attività di Polizia, d'interventistica oltre che delle relative comunicazioni a livello regionale. Oltre che essere stata riorganizzata internamente proprio per far fronte alle nuove esigenze regionali, necessita ora però di essere potenziata anche negli effettivi, al fine di supportare il (nuovo) carico di lavoro derivante dall'operatività regionale.
Art. 16: Prestazione nell'ambito della formazione	La coordinazione della formazione è un elemento fondamentale al fine di garantire l'uniformità e quindi la professionalità dell'azione di Polizia, con conseguente benefici e risparmi anche per le Polizie strutturate.

Capitolo VI: Contributi finanziari per gli oneri supplementari della Polizia polo derivanti dalla LCPol e dal RLCPol

Art. 17: Costi per oneri supplementari di coordinamento e di condotta	<p>Si tratta di un contributo finanziario forfettario che compensa i costi accertati per i servizi svolti dal Comandante, dal Vice Comandante, dall'Ufficiale di coordinamento regionale, dagli Ufficiali dell'area operativa, dal Capo della centrale operativa e dalla responsabile della formazione, per l'esecuzione delle diverse attività di coordinamento e condotta del dispositivo regionale, così come elencati nell'Art. 3 Cpv. 2, 4, 5, 6; nell'Art. 10 Cpv. 5; nell'Art. 12, nell'Art. 15 e nell'Art. 16 della Convenzione in oggetto.</p> <p>Va sottolineato che nella fase attuale dell'organizzazione, di coordinamento e di condotta del dispositivo, tale contributo risulta ben inferiore al costo effettivo per le ore di servizio effettivamente prestate dai quadri superiori del polo. Tuttavia, si crede che a medio-lungo termine l'impegno degli stessi dovrebbe assestarsi, creando così un'adeguata compensazione agli sforzi iniziali profusi dal polo, in particolare senza pesare eccessivamente sulle finanze dei Comuni della regione.</p> <p>Per questo motivo ed in forza anche della durata iniziale della Convenzione (3 anni), si è deciso di mantenere l'importo di CHF 52'000.-, in forma forfettaria.</p>
--	--

<p>Art. 18: Costi per oneri supplementari della Centrale operativa (CEOP)</p>	<p>Nell'attuale convenzione transitoria i Comuni sede si erano già impegnati a sostenere anche i costi derivanti dall'esercizio della CEOP, i cui servizi, come si è già avuto modo di dire in precedenza, sono importanti nell'ambito del supporto operativo, della ricerca delle informazioni sensibili (banche dati) rispettivamente nel sostegno e nell'aiuto alla condotta.</p> <p>Ai fini del calcolo, si è utilizzato il parametro del costo consuntivo globale d'esercizio della Centrale, escludendo i costi dell'esercizio e del personale della Centrale d'allarme cantonale (118), integrata nella CEOP Polizia.</p> <p>Sulla scorta del Consuntivo 2015 della Città di Lugano, i costi per (solo) la CEOP Polizia ammontano a CHF 1'551'137.69.-, comprensivi dei costi del personale (16 unità di centrale dedicate esclusivamente all'attività di Polizia) e dei costi di manutenzione.</p> <p>Si precisa che, contrariamente a quanto sarebbe stato adeguato fare per il calcolo finanziario, non sono stati invece considerati i costi derivanti dall'ammortamento dell'investimento, rispettivamente la quota parte per l'affitto delle superfici occupate dalla CEOP. L'importo, così arrotondato per difetto, è definito in CHF 1'550'000.-.</p> <p>Si è quindi proceduto a considerare la quota percentuale delle chiamate giunte alla CEOP e concernenti le richieste d'intervento nei comprensori delle diverse Polizie strutturate, che la CEOP ha, di fatto, gestito e supportato.</p> <p>Sulla scorta dell'esperienza accumulata nei primi mesi di funzionamento dell'organizzazione regionale (da settembre a dicembre 2015), si è riscontrato come tale quota percentuale fosse pari al 10.5%, arrotondandola anch'essa per difetto al 10%.</p> <p>Si precisa che la decisione di utilizzare tale quota media è stata presa a gennaio del corrente anno ma si è potuto constatare come che, dopo sei mesi di attività (da settembre 2015 a febbraio 2016), questa quota media fosse invece già salita all'11.5%.</p> <p>Ai fini dell'economia procedurale, rispettivamente dell'aspettativa di stabilità finanziaria dei Comuni, si è deciso di mantenere costanti i costi annui sino alla scadenza del primo termine di disdetta (3 anni), aggiornando ai nuovi dati la quota percentuale di cui sopra, al termine di ogni successivo termine di disdetta (1 anno).</p>
<p>Art. 19: Costi per servizi operativi di copertura territoriale e per altri servizi reciproci</p>	<p>Si è deciso di non contabilizzare tali prestazioni, anche a causa degli oneri e delle difficoltà che una tale contabilità comporterebbe ed in particolare anche sulla scorta dei reciproci servizi prestati.</p> <p>Aldilà di tale decisione e come già avuto modo di evidenziare, il contributo che la Polizia polo offre a tutti i comprensori, in termini di copertura territoriale e d'interventistica, in special modo durante gli orari di mancata copertura da parte dei differenti Corpi di Polizia strutturati, resta importante e va ben oltre la messa a disposizione di personale da parte di questi ultimi al polo, per la gestione dei dispositivi di sicurezza (MO) nell'ambito delle partite a rischio a Lugano.</p> <p>Si tratta, qui, solo di prendere atto di quanto viene fatto e contare anche in futuro sulla completa collaborazione e interdipendenza tra le parti.</p>
<p>Art. 20: Modalità di ripartizione dei costi</p>	<p>L'articolo non presenta punti da chiarire.</p>

Capitolo VII: Disposizioni finali

Art. 21: Responsabilità civile	La logica della responsabilità civile è chiarificata in modo esaustivo.
Art. 22: Entrata in vigore e durata	La convenzione dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale del Comune polo e da quelli dei Comuni sede, oltre che naturalmente ricevere l'avvallo del Consiglio di Stato. Come d'uso in questi casi, rispettivamente tenuto conto degli investimenti necessari e della complessità legata alla gestione del dispositivo regionale, è stato fissato un termine di disdetta la prima volta 3 anni dalla firma della convenzione, con susseguenti rinnovi taciti per periodi di 1 anno, tenuto conto di un termine di disdetta di 6 mesi.
Art. 23: Contestazioni	L'articolo non presenta punti da chiarire.
Art. 24: Modifiche successive	Cpv. 2. Considerata l'esperienza acquisita nell'ambito dell'estensione delle competenze a livello regionale, per attività di cui all'Allegato 2 Sezione B della RLCPol, si è inserita la regola già prevista in quest'ultimo, che de facto decreta l'estensione immediata e automatica delle stesse almeno sino al prossimo termine di disdetta. Ciò permetterà a tutti i Comuni di usufruire, da subito, dei vantaggi per competenze di cui al ricordato Allegato (es.: SAD 2 – servizi antidroga).
Art. 25: Disposizioni finali	L'articolo non presenta punti da chiarire.

3. CONCLUSIONI

La collaborazione oggi esistente tra le Polizie luganesi è un fatto consolidato che ha dato più volte dimostrazione di efficienza e professionalità. È infatti soprattutto nei momenti difficili che le Polizie comunali hanno avuto modo di dimostrare, l'una verso l'altra, l'importanza di essere alleate e di collaborare per un unico obiettivo: la sicurezza dei nostri cittadini e del nostro territorio.

Mai come prima d'ora, la convenzione che vi viene qui proposta, permette indiscutibilmente di confermare, completare e rendere più efficiente il servizio della Polizia comunale sul nostro il territorio, con grandi benefici per tutta la comunità, ma anche con un'indubbia convenienza dal profilo finanziario

P.Q.M.

Viste le normative citate nel presente Messaggio Municipale, nonché ogni altra norma in concreto applicabile, e sulla base delle argomentazioni e delle considerazioni suesposte si chiede pertanto a quest'Onorando consesso di voler

risolvere:

1. La convenzione tra il Comune di Lugano (rappresentato dal Municipio) per il Comune polo della Regione di Polizia comunale III del Luganese ed i Comuni di Agno, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Lamone, Massagno e Paradiso (rappresentati dai Municipi) per i Comuni sede delle Polizie strutturate della Regione di Polizia comunale III del Luganese, concernente l'organizzazione e la coordinazione della Regione di Polizia comunale III del Luganese, è approvata.

2. La convenzione entra in vigore con l'approvazione dei singoli Consigli comunali dei Comuni contraenti e la ratifica del Consiglio di Stato, per delega la Sezione Enti locali. La stessa sostituisce ogni precedente accordo o convenzione in materia.
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Pietro Balerna

Allegati:

1. Proposta di nuova Convenzione per approvazione CC
2. LCPol
3. RLCPol
4. Convenzione transitoria approvata dai Municipi